

Dieci giorni prima dell'udienza la PA deve presentare i documenti relativi all'infrazione

Tale termine non è perentorio e le produzioni possono avvenire anche durante il corso del giudizio.

Cass. 14016/02 - Cass. 21491/04 - Cass. 1226/05 - Cass. 15324/06 -

La mancata produzione dei documenti (non essendo prevista una vera e propria costituzione) non preclude l'esame del ricorso nel merito.

Nel corso del giudizio non sono ammessi nuovi motivi di impugnazione neppure in prima udienza, ma solo la precisazione di quelli già specificati.

Il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, è delimitato per l'opponente dalla "causa petendi" fatta valere con quel ricorso e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria. Cassazione civile, sez. II, 10/08/2007, n. 17625

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la causa petendi dell'azione; ne consegue che, nel caso che avverso una stessa ordinanza ingiunzione venga proposta opposizione da due diversi destinatari della sanzione, anche se i due giudizi vengono riuniti non viene meno l'autonomia delle due posizioni, il che non consente di estendere ad uno degli opposenti i motivi di opposizione formulati soltanto dall'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso formulato da un sindaco, destinatario di sanzione amministrativa per non aver richiesto una valutazione di impatto ambientale, con il quale questi deduceva per la prima volta con il ricorso per cassazione che il destinatario della sanzione avrebbe dovuto essere non lui ma l'assessore al quale aveva delegato il relativo potere, questione sollevata in primo grado non dal sindaco ma dal Comune, anch'esso destinatario della sanzione). Cassazione civile, sez. I, 21/09/2006, n. 20425

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la convocazione della parte interessata che ne abbia fatto richiesta espressa contestuale al ricorso e incondizionata costituisce, per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, un vero e proprio obbligo posto a garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore, sicché la relativa omissione vizia il procedimento, rendendo illegittima l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione di esso; tuttavia, tale illegittimità deve essere dedotta tempestivamente dall'interessato, tra i motivi del ricorso, in quanto nel procedimento di opposizione ad ordinanza-

ingiunzione disciplinato dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in considerazione nuovi profili di illegittimità dell'atto amministrativo tardivamente dedotti. (Nella specie, pur essendosi verificata la mancata audizione dell'interessato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione, all'interno della quale la eccezione relativa alla mancata audizione era stata tardivamente dedotta solo nel corso della udienza di discussione). Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4019